

Newsalert

Dipartimento di Finance and Regulated Entities

Le misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario: il nuovo decreto legge connesso all'emergenza da Covid-19

In data 16 marzo 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto-legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 (di seguito, il "Decreto").

Il Titolo III del Decreto è interamente dedicato alle misure di sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario e mira ad introdurre disposizioni in favore di:

- PMI, mediante un potenziamento del Fondo di garanzia per le PMI (di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e la previsione di norme di sostegno finanziario *ad hoc*,
- imprese in generale, prevedendo sia misure di sostegno finanziario che di supporto alla liquidità mediante meccanismi di garanzia;
- lavoratori autonomi e liberi professionisti, prevedendo la loro ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà mutui "prima casa" (di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Legge finanziaria 2008, come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92), e
- *export finance*.

Si rammenta che il Decreto sarà suscettibile di modifiche durante l'*iter* di conversione.

I Le misure in favore delle PMI

Queste, in sintesi, le misure previste dall'ultimo testo del Decreto in favore delle PMI:

a Fondo di garanzia per le PMI:

In relazione all'emergenza epidemiologica, il Decreto, all'articolo 49, propone interventi del Fondo di garanzia per le PMI in favore delle piccole e medie imprese, integrando ed ampliando quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 ("Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19") in conseguenza dell'estensione della c.d. zona rossa a tutto il territorio italiano.

Rispetto al decreto-legge n. 9, il Decreto prevede un ambito soggettivo di applicazione più ampio – *i.e.*, tutte le PMI, indipendentemente dalla localizzazione sul territorio nazionale – e, per un periodo

di nove mesi dall'entrata in vigore dello stesso, introduce le seguenti deroghe alla disciplina ordinaria del Fondo:

- la gratuità della garanzia del Fondo, sospendendo l'obbligo di versamento delle commissioni per l'accesso al Fondo ove previste;
- l'innalzamento, nel rispetto della disciplina europea, dell'importo massimo garantito a cinque milioni di euro;
- per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura viene fissata nell'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento fino a un importo massimo per singola impresa pari a Euro 1.500.000; per gli interventi di riassicurazione, invece, la percentuale massima di copertura viene fissata nel 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia.
- l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, fino ad oggi circoscritta al solo ambito delle garanzie di portafoglio, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10% del debito residuo.
- la possibilità per le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l'operatività di assicurare il loro apporto ai fini dell'innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell'80 per cento in garanzia diretta e del 90 per cento in riassicurazione;
- l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all'emergenza causata dal Covid-19;
- l'esclusione del modulo "andamentale" ai fini della valutazione per l'accesso al Fondo. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- l'ammissibilità alla garanzia del fondo, con copertura all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, in favore di finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a Euro 3.000¹ concessi a persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività di impresa è stata danneggiata – come risultante da autocertificazione - dall'emergenza Covid-19. In favore di tali soggetti l'intervento del Fondo è concesso gratuitamente e senza valutazione.
- l'eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per le operazioni di cui all'art. 10, comma 2, del Decreto Ministeriale del 6 marzo 2017;
- la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, acquisite dal finanziatore per operazioni di investimento immobiliare nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari di importo superiore a 500.000 euro e con durata minima di dieci anni;
- la possibilità di elevare la *tranche junior* coperta dal Fondo a fronte di portafogli destinati a imprese danneggiate dal Covid-19 o operanti in specifici settori/filiere maggiormente danneggiati dall'epidemia;
- la proroga per tre mesi di tutti gli adempimenti previsti per la gestione del Fondo.

Il Decreto, poi, provvede ad estendere la facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo PMI anche a soggetti privati e l'impiego delle risorse del Fondo per le garanzie di portafoglio e su portafogli di *minibond*.

Inoltre, gli operatori del microcredito qualificabili come PMI possono beneficiare a titolo gratuito della garanzia del Fondo, nella misura massima dell'80%, sui finanziamenti erogati da parte di banche e intermediari finanziari e finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito. Inoltre, il Decreto prevede – nel caso in cui tali operatori siano società di nuova costituzione e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati – che la garanzia del Fondo sia concessa senza valutazione del merito creditizio. Peraltro, il legislatore è intervenuto in favore dell'accesso microcredito innalzando la soglia minima degli ammontari erogabili prevista dal Testo Unico Bancario da Euro 25.000 a Euro 40.000.

¹ Erogati da parte di banche, intermediari finanziari e da altri soggetti abilitati alla concessione del credito.



Infine, mediante un decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Economia² potranno essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che erogano nuovi finanziamenti alle imprese.

b Misure di sostegno finanziario:

L'articolo 56 introduce una moratoria straordinaria per aiutare le PMI a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-19.

In particolare, su richiesta, le microimprese e le PMI aventi sede legale in Italia le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del Decreto, classificate come deteriorate e che, alla medesima data, avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari, potranno beneficiare delle seguenti misure:

- le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
- la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non devono risultare in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore; eventuali elementi accessori (garanzie) sono prorogati coerentemente;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni *leasing* con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso fino a tale data e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

L'accesso alle misure di cui sopra è subordinata alla presentazione di un'autocertificazione da parte delle microimprese e PMI interessate, mediante la quale sarà necessario autocertificare di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità, quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19.

Il Decreto disciplina i termini e le modalità in base ai quali l'escussione della garanzia può essere richiesta dagli intermediari, nonché la percentuale minima di accantonamento a copertura del rischio.

II Misure di sostegno finanziario alle imprese

Quanto alle misure in favore delle imprese, il Decreto introduce la possibilità di trasformare le imposte anticipate ("DTA") in crediti d'imposta e una forma di cartolarizzazione sintetica mediante Cassa Depositi e Prestiti (CDP). In dettaglio:

a La trasformazione delle DTA in crediti d'imposta

L'articolo 54 del Decreto, con l'obiettivo di sostenere le imprese sotto il profilo della liquidità, prevede che le cessioni di crediti deteriorati effettuate a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020 consentono la trasformazione delle DTA, anche se non iscritte in bilancio, in crediti di imposta che possono essere utilizzati, senza limiti di importo, per il pagamento di imposte, ritenute e contributi previdenziali oppure ceduti (infragruppo o a terzi) o richiesti a rimborso all'Erario.

² Da adottare di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico. Tale decreto dovrà disciplinare le forme tecniche, il costo, le condizioni e i soggetti autorizzati al rilascio dei finanziamenti e delle garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di stato.



I crediti oggetto di cessione possono essere sia di natura commerciale sia di finanziamento e devono risultare “deteriorati”, ossia vantati nei confronti di debitori inadempienti per oltre novanta giorni dalla data in cui il pagamento era dovuto.

Le DTA trasformabili sono quelle riferite (i) a perdite fiscali riportabili ai sensi dell'articolo 84 del DPR n. 917/1986 (senza applicazione dei limiti previsti dal comma 1 della norma per soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile) e (ii) all'importo del rendimento nozionale dell'Aiuto alla Crescita Economica (“ACE”) eccedente il reddito complessivo netto, che alla data della cessione dei crediti non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti o dedotti dal reddito imponibile.

La quota di DTA trasformabili in crediti d'imposta è pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti. È posto un limite massimo di 2 miliardi di euro di valore nominale ai crediti complessivamente ceduti che rilevano ai fini della trasformazione; per i soggetti appartenenti a gruppi, il limite si intende calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo.

La trasformazione delle DTA in crediti d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei predetti crediti deteriorati. A decorrere da tale data di efficacia della cessione il cedente non potrà più portare in compensazione dei redditi le perdite, né dedurre o usufruire dell'eccedenza del rendimento nozionale ACE, per la parte corrispondente alla quota di DTA trasformate in crediti d'imposta.

I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA vanno indicati nella dichiarazione dei redditi. Essi non sono produttivi di interessi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile IRAP.

La trasformazione delle DTA in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, entro la chiusura dell'esercizio in cui ha effetto la cessione dei crediti, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, se non già esercitata, e al conseguente pagamento del canone del 1,5%. Dal tenore della norma, sembra potersi desumere che, ferma restando l'immediata utilizzabilità dei crediti d'imposta, ai fini del canone l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto effetto la cessione.

b Cartolarizzazione sintetica mediante CDP:

Con l'articolo 57, il Decreto mira a supportare la liquidità delle imprese nel contesto dell'emergenza epidemiologica da “Covid-19” consentendo:

- alle banche, con il supporto di CDP, di erogare più agevolmente finanziamenti (sotto qualsiasi forma) alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza;
- a CDP, di supportare le banche che erogano tali finanziamenti tramite specifici strumenti, quali *plafond* di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse;
- allo Stato, di concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell'80% delle esposizioni assunte da CDP. La garanzia dello Stato rilasciata in favore di CDP a prima domanda è onerosa, esplicita, incondizionata e irrevocabile.

Le modalità attuative della disposizione e l'individuazione dei settori nei quali operano le imprese beneficiarie della presente misura sono rimesse ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che dovrà anche assicurare la complementarietà di tale misura con il Fondo di garanzia per le PMI.

III L'estensione del Fondo di solidarietà mutui “prima casa”

L'articolo 54 del Decreto estende l'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà mutui “prima casa” a lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000,



di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

La deroga alla disciplina ordinaria del Fondo ha una durata di nove mesi a partire dall'entrata in vigore del Decreto.

Il comma 2 dell'articolo 54 è volto a fare chiarezza sugli oneri a carico del Fondo. Il comma 478 della Legge finanziaria 2008 - che ha istituito il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - rimetteva, infatti, al Fondo il pagamento della quota interessi maturata nel periodo di sospensione, ma "*al netto della componente di spread*" fissata da ciascuna banca. Sul punto, il Decreto chiarisce che il Fondo, provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Si segnala che sull'estensione dell'ambito di operatività del Fondo è intervenuto anche l'articolo 26 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, inserendo tra le causali che possono essere addotte a supporto della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa l'ipotesi della sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (nuova lettera *c-bis*) dell'articolo 2, comma 479, della Legge finanziaria 2008).

IV

Misure in favore dell'*export finance*

Il Decreto introduce alcune misure di sostegno del credito all'esportazione, disciplinando, all'articolo 53, la procedura per il rilascio della garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. per operazioni deliberate dalla società in relazione ad alcune importanti commesse per la costruzione di navi da parte di imprese italiane.

Più in particolare, la disposizione mira ad accelerare la procedura di rilascio della garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 6, commi *9-bis* e *9-ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (c.d. "riassicurazione MEF-SACE"), permettendo in tal modo il definitivo perfezionamento di operazioni commerciali strategiche per l'economia italiana e il mantenimento dei livelli di occupazione.



Contatti

Gregorio Consoli

Partner – Chiomenti
Dipartimento Banche e Finanza
T. +39 02 72157637
gregorio.consoli@chiomenti.net

Gianrico Giannesi

Partner – Chiomenti
Dipartimento Banche e Finanza
T. +39 06 46622 307
gianrico.giannesi@chiomenti.net

Benedetto La Russa

Managing Counsel – Chiomenti
Dipartimento Banche e Finanza
T. +39 02 721 571
benedetto.larussa@chiomenti.net

Lorenzo Simonte

Associate – Chiomenti
Dipartimento Banche e Finanza
T. +39 02 72157 792
lorenzo.simonte@chiomenti.net
